



Comune di
Cavallino - Treporti
(Città Metropolitana di Venezia)

SERVIZIO OPERATIVO

ORDINANZA N. 65 DEL 27/12/2022

Oggetto: Determinazione tariffe Zona a Traffico Limitato - anno 2023 - Misure attuative

Cod. Proposta 1921

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (VE) - tel. 041.2909711

mail: protocollo@comunecavallinotreporti.it -PEC protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it

<https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/>



IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che in attuazione del Piano Generale del Traffico Urbano adottato con Deliberazione G.C 365 del 13.11.2007 e con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n°83 del 19.12.2007 è stata istituita, a seguito della sperimentazione attuata nel corso del 2007, con decorrenza 22.01.2008, la zona a traffico limitato per l'accesso ed il transito nel territorio comunale di Cavallino Treporti degli autobus turistici; demandando alla Polizia Locale la predisposizione dei provvedimenti attuativi di competenza;

Richiamata l'Ordinanza n. 1 del 16.01.2008 con la quale in attuazione delle Deliberazioni sopraccitate venivano fissate le modalità e le tariffe relative agli accessi nella ZTL;

Vista la Deliberazione del C.C. del 18.12.2018 con la quale sono state determinate le tariffe per l'anno 2019 sulla base del Piano Annuale di Sviluppo 2019 della C.T. Servizi S.u.r.l., prot. 24856 del 04.12.2018, all'interno della quale è stata introdotta una nuova tariffa, ridotta rispetto a quella ordinaria turistica, specifica per i bus autorizzati in servizio atipico ai sensi della L.R. 46/1994 o in servizio di linea commerciale intercomunali/interregionali/internazionali, ad esclusione degli autobus che, ai sensi della medesima fonte normativa prevedano contrattualmente il trasporto di lavoratori o il collegamento con i centri commerciali, che va a modificare quanto originariamente previsto dal secondo periodo del punto "7" dell'Ordinanza n. 1/2008, che prevedeva per tali servizi di linea l'esenzione totale.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 29.10.2019 con la quale sono state approvate le tariffe per la zona a traffico limitato per l'anno 2020, prevedendo delle condizioni particolari per gli autobus turistici che alloggiano nelle strutture ricettive dei Comuni di Cavallino Treporti e Jesolo e l'esenzione per gli autobus che trasportano comitive e scolaresche dirette agli edifici di valore storico testimoniale e museale del territorio comunale.

Valutata la possibilità di prevedere che i bus turistici che trasportano i clienti nelle strutture ricettive del Comune di Cavallino Treporti e che non hanno la disponibilità di idonee aree di sosta private, hanno facoltà, qualora alloggino per più di una notte, di munirsi del lasciapassare per i soli giorni di arrivo e di partenza a condizione che nelle rimanenti giornate l'autobus non venga spostato dal luogo di sosta individuato nel Comune di Cavallino Treporti, prima della scadenza del lasciapassare del giorno di arrivo.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 20.12.2022 con la quale sono state approvate le sotto riportate tariffe per la zona a traffico limitato per l'anno 2023.

Ritenuto, in conseguenza delle modifiche intervenute negli anni, adottare un nuovo testo delle misure attuative;

Richiamate:

La Deliberazione Consiliare n. 83 del 19.12.2007 con la quale è stato approvato il Piano Urbano del Traffico;

Cod. Proposta 1921

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (VE) - tel. 041.2909711
mail: protocollo@comunecavallinotreporti.it -PEC protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
<https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/>



Le Deliberazioni della Giunta Comunale n°365 del 13.11.2007;

L'Ordinanza n.1 del 16.01.2008, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada);

Visto il Regolamento del nuovo Codice della Strada DPR 495/1992;

Visti gli articoli 107 e 109 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267

ORDINA

1. Ai fini del presente provvedimento sono considerati autobus turistici i veicoli equipaggiati con più di 16 posti a sedere più il conducente, che ai sensi degli artt. 82, 83, 84 e 85 del D.lgs n. 285 del 30.4.1992 (nuovo codice della strada) siano adibiti ad uso proprio o di terzi per il trasporto di persone.
2. Sono disposte dalle ore 00.01 del 1° gennaio 2023, le seguenti misure di disciplina della circolazione:
 - Divieto di accesso, di circolazione e di sosta dei bus turistici privi di lasciapassare nell'area ZTL. I bus turistici che trasportano i clienti nelle strutture ricettive del Comune di Cavallino Treporti e che non hanno la disponibilità di idonee aree di sosta private, hanno facoltà, qualora alloggino per più di una notte, di munirsi del lasciapassare per i soli giorni di arrivo e di partenza a condizione che nelle rimanenti giornate l'autobus non venga spostato dal luogo di sosta individuato nel Comune di Cavallino Treporti, prima della scadenza del lasciapassare del giorno di arrivo. Qualora la sosta avvenga in aree dove è previsto il pagamento della stessa, questa deve essere corrisposta;
 - Facoltà di accesso, circolazione e di sosta nella ZTL solo agli autobus provvisti dell'apposito lasciapassare, sia esso stato rilasciato a titolo oneroso, sia in regime di esenzione nei casi previsti;
 - La circolazione dei bus turistici soggetti a lasciapassare, potrà avvenire esclusivamente lungo le seguenti direttrici di marcia:
 - a. Per il terminale di Punta Sabbioni: S.P. 42 Fausta;
 - b. Per il terminal di Treporti: S.P. 42 Fausta fino al centro abitato di Ca' Savio, quindi via Treportina – via Della Ricevitoria;
 - c. Altre località del litorale: S.P. 42 Fausta – percorso su strada più breve consentita alla circolazione degli autobus per raggiungere la località prescelta.
3. Il costo del lasciapassare oneroso, salvo eventuali modificazioni tariffarie in relazione al raggiungimento degli obiettivi delineati dal P.G.T.U. è fissato in:

Cod. Proposta 1921

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (VE) - tel. 041.2909711
mail: protocollo@comunecavallinotreporti.it -PEC protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
<https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/>



Periodo dal 1 febbraio al 26 febbraio 2023

Lasciapassare	
Autobus turistico ordinario	€ 170,00
Autobus autorizzato in servizio atipico o in servizio di linea commerciale	€ 110,00
Autobus turistici diretti alle strutture ricettive dei comuni di: Cavallino Treporti e Jesolo	€ 90,00

La validità del lasciapassare scade alle ore 24.00 del giorno per il quale è stato acquistato, tranne il caso di acquisto da parte dei bus che trasportano turisti alloggiati nelle strutture ricettive di Cavallino Treporti e Jesolo, per i quali il ticket è valevole fino alle ore 12,00 del giorno successivo a quello di validità o comunque fino alle ore 12,00 dell'ultimo pass, in caso di acquisto plurigiornaliero.

Restante periodo 2023

Lasciapassare	Motorizzazioni Euro 0-4, Euro 0-4 con FAP, Euro 5	Motorizzazioni Euro 6 e superiori
Autobus turistico ordinario	€ 170,00	€ 145,00
Autobus turistico utilizzato per gite scolastiche (*)	€ 125,00	€ 95,00
Autobus turistici diretti alle strutture ricettive dei comuni di : Cavallino Treporti e Jesolo	€ 90,00	€ 90,00
Autobus autorizzato in servizio atipico o in servizio di linea commerciale	€110,00	€ 100,00

La validità del lasciapassare scade alle ore 24.00 del giorno per il quale è stato acquistato, tranne il caso di acquisto da parte dei bus che trasportano turisti alloggiati nelle strutture ricettive di Cavallino Treporti e Jesolo, per i quali il ticket è valevole fino alle ore 12,00 del giorno successivo a quello di validità o comunque fino alle ore 12,00 dell'ultimo pass, in caso di acquisto plurigiornaliero.

() Autobus turistici che trasportano studenti che frequentano la scuola pubblica statale o parificata (scuola materna, scuola primaria, scuola secondaria e scuola superiore) che partecipano a gite, documentate organizzate dall'istituto scolastico di appartenenza, nel comune di Cavallino Treporti. Il responsabile del gruppo dovrà rilasciare al Check-in idonea documentazione su carta intestata della scuola, contenente la lista degli studenti, la classe di appartenenza e la firma del responsabile scolastico.*

Per gli autobus turistici che pernottano presso le strutture ricettive dei Comuni di Cavallino – Treporti e Jesolo, è prevista una tariffa forfettaria di €. 360,00, qualora acquistino un numero di lasciapassare superiore a 4, da utilizzare in più giorni successivi senza soluzione di continuità.

Gli acquirenti di tali lasciapassare devono provare il pernottamento nelle strutture ricettive dei territori comunali interessati attraverso la presentazione di un apposito modulo di attestazione, da presentare secondo le modalità che saranno in seguito comunicate.

In caso contrario si applicherà una delle tariffe ordinarie sopra indicate.

4. Il contrassegno, sia oneroso che in regime di esenzione, potrà essere acquistato:
 - Lungo la direttrice di marcia S.P. 42 Fausta, presso il posto di controllo all'interno dell'area mercato in località Cavallino;
 - Presso le biglietterie ed uffici ATVO di Jesolo, San Donà di Piave, Portogruaro e Caorle.

Cod. Proposta 1921

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (VE) - tel. 041.2909711
mail: protocollo@comunecavallinotreporti.it -PEC protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
<https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/>



5. La validità del contrassegno oneroso scade alle ore 24.00 del giorno per cui è stato acquistato.
6. Sono escluse dall'obbligo di munirsi di contrassegno le seguenti categorie di autobus:
 - Gli autobus del trasporto pubblico di persone in servizio di linea urbano ed extraurbano e del trasporto scolastico del Comune di Cavallino Treponti;
 - Gli autobus che trasportano comitive e scolaresche dirette gli edifici di valore storico testimoniale e museale del territorio comunale;
 - Gli autobus in servizio atipico ai sensi della L.R. 46/1994 che prevedano contrattualmente il trasporto di lavoratori o il collegamento con i centri commerciali.
 - Gli autobus delle forze armate, dei corpi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e di enti o società di soccorso pubblico o di pubblica necessità in attività di servizio.
7. Sono esenti dal pagamento, ma soggette a rilascio e all'esposizione del contrassegno previa richiesta con allegata documentazione, le seguenti categorie di autobus:
 - Autobus che trasportano associazioni e gruppi impegnati in iniziative, spettacoli, eventi e manifestazioni sportive promosse o patrocinate dal Comune di cavallino Treponti, previa autorizzazione del comune stesso;
 - Autobus che trasportano esclusivamente comitive di residenti nel Comune di Cavallino Treponti, che effettuano gite, escursioni o trasferte organizzate da gruppi iscritti all'albo comunale delle Associazioni di Cavallino Treponti o da Club e società sportive con sede nel Comune di Cavallino Treponti, previa compilazione di apposito stampato contenente autodichiarazione;
 - Autobus che trasportano gli atleti e i tifosi delle squadre ospiti partecipanti ai campionati delle diverse discipline sportive a cui sono iscritte società con sede nel Comune di Cavallino Treponti;
 - Autobus adibiti al trasporto esclusivo di portatori di handicap e loro accompagnatori, per eventi ed iniziative programmate nel territorio comunale ovvero in quanto ospitate nelle strutture ricettive del territorio stesso.
8. Il lasciapassare, rilasciato sia onerosamente sia in regime di esenzione, dovrà obbligatoriamente essere esposto bene in vista sul parabrezza del veicolo. In tale documento sono indicate la targa del veicolo e il periodo di validità. I documenti che giustificano l'eventuale esenzione del pagamento dovranno essere comunque esibiti in ogni momento a richiesta degli organi di Polizia Stradale. La mancata esposizione del contrassegno o la mancata esibizione dei documenti di esenzione equivalgono a mancanza di titolo per accedere alla ZTL.
9. I trasgressori agli obblighi e ai divieti stabiliti con la presente ordinanza, saranno sanzionati ai sensi del D. Lgs n. 285 del 30.4.1992. Al recupero del costo giornaliero non corrisposto del lasciapassare, verrà provveduto attivando le procedure coattive previste dalla normativa.
10. Il presente provvedimento abroga tutte le disposizioni precedenti adottate in tema di ZTL.

11. Avverso la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Responsabile del Servizio

Dott. DARIO TUSSETTO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005)

Cod. Proposta 1921

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (VE) - tel. 041.2909711
mail: protocollo@comunecavallinotreporti.it - PEC protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
<https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/>

